PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE A COLTURA SPECIALIZZATA DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 5

I prestiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, e delle cooperative, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati a 4 esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa con il fondo interbancario di cui al comma precedente. La garanzia del fondo interbancario formera' oggetto di gestione separata unitamente a quella di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonche' a quella di cui all'articolo 30 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modifiche nella legge 18 marzo 1968, n. 241. Alla gestione, cosi' unificata, sono devoluti gli apporti finanziari di cui alla lettera g) dell'articolo 25 della citata legge n. 1142, alla lettera h) dell'articolo 36 della citata legge n. 241, al successivo comma, nonche' quelli derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito previste dal citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454. E' autorizzata per l'esercizio 1968 la spesa di lire 500 milioni a titolo di apporto al fondo interbancario di garanzia, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le operazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Versione in vigore dal 30 agosto 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-a-coltura-specializzata/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it